

## Promemoria

### **UFSP: anche le donne in gravidanza nel gruppo delle persone a rischio**

Sulla base delle conoscenze attualmente disponibili, in collaborazione con la Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO) l'UFSP è giunto alla conclusione che le donne incinte rientrano nel gruppo delle persone particolarmente a rischio. L'UFSP ha motivato la decisione nel seguente modo:

«Questa decisione è stata dettata dal fatto che recenti studi indicano sempre più spesso che le donne incinte malate di COVID-19, rispetto a quelle non incinte della medesima età, possono presentare un rischio più elevato di decorso grave della malattia. Si tratta tuttavia di una minoranza. Secondo gli studi, la maggior parte delle donne incinte con un decorso grave della malattia presentava anche altri fattori di rischio, quali il sovrappeso, l'età avanzata e malattie preesistenti. Un decorso grave della malattia può avere un'influenza negativa sulla gravidanza e sul nascituro.»<sup>1</sup>

L'UFSP aggiunge:

«Secondo l'ordinanza sulla protezione della maternità ([FAQ Protezione della maternità](#)), il vostro datore di lavoro deve garantire che, in quanto donne incinte, siate protette nel miglior modo possibile da un contagio da nuovo coronavirus sul posto di lavoro. Se ciò non fosse possibile, deve offrirvi delle alternative. Qualora la continuazione del lavoro non sia più possibile, il vostro ginecologo può prescrivervi un divieto di occupazione. Per ulteriori informazioni sulla protezione sul posto di lavoro consultate la [pagina web della SECO](#) nonché la presa di posizione della Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO; in [tedesco](#) o [francese](#)).»<sup>2</sup>

Con lo statuto di persone particolarmente a rischio, alle donne incinte si applicano altre raccomandazioni dell'UFSP, per esempio quella di evitare i trasporti pubblici negli orari di punta e gli assembramenti di persone in generale.

Secondo l'art. 35 della legge sul lavoro, il datore di lavoro deve occupare una donna incinta in modo e in condizioni di lavoro tali che la sua salute o la salute del bambino non siano pregiudicate. Alla luce delle raccomandazioni dell'UFSP si potrebbe prendere in considerazione come ulteriore misura quella di concedere alle collaboratrici incinte orari di lavoro flessibili, affinché evitino di utilizzare i trasporti pubblici negli orari di punta per recarsi al lavoro.

### **La SSO raccomanda di attenersi rigorosamente al piano di protezione in vigore.**

Per quanto riguarda il personale dello studio dentistico, il piano di protezione prevede le seguenti misure.

- Il personale in contatto con pazienti deve indossare una mascherina igienica per tutta la giornata lavorativa.
- Ridurre al minimo i collaboratori che assistono durante il trattamento sul paziente.

---

<sup>1</sup> <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/news/news-05-08-2020.html>

<sup>2</sup> <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/it/sono-incinta-e-potrei-quindi-essere-particolarmente-rischio-di-ammalarmi-gravemente-di-covid-19-cosa>

- Ciascun membro del team deve mantenere la distanza dagli altri, per esempio durante i pasti, alla scrivania, durante le riunioni del personale ecc.
- Un collaboratore che presenta sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (per es. tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie), con o senza febbre, con sensazione di febbre o dolori muscolari deve rimanere a casa per almeno 10 giorni, indipendentemente che abbia fatto il tampone o meno, e può rientrare al lavoro 48 ore dopo la scomparsa dei sintomi, a condizione che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla loro insorgenza. Le persone entrate in contatto con questa persona devono autoisolarsi per 10 giorni. Un collaboratore con sintomi di contagio andrebbe sottoposto al test conformemente ai criteri di sospetto dell'UFSP.
- I collaboratori dello studio dentistico (compresi gli operatori), che rientrano in un gruppo a rischio, sono particolarmente esposti al pericolo di contagio. Si consiglia di adeguare l'attività lavorativa e il contesto di lavoro in base ai rischi.

Tra le modifiche da prendere in considerazione in funzione del rischio rientrano tra l'altro l'uso di indumenti di protezione speciali come i camici di protezione, i guanti, gli occhiali di protezione e le mascherine FFP2.

### **Basi giuridiche per occupare le donne incinte**

A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori. Egli deve segnatamente predisporre le infrastrutture dell'azienda e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dal sovraccarico di lavoro.<sup>3</sup>

Le donne incinte e le madri che allattano possono essere occupate solo con il loro consenso. Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso.<sup>4</sup>

#### In caso di dubbi sull'efficacia delle misure di protezione adottate può essere richiesta una valutazione medica.

La valutazione dello stato di salute della donna incinta o della madre che allatta nell'ambito della verifica dell'efficacia delle misure di protezione adottate giusta l'art. 62 cpv. 2 OLL 1 spetta al medico curante che segue la lavoratrice durante la gravidanza.<sup>5</sup>

Il medico effettua un esame medico di idoneità della donna incinta o della madre allattante.

Una donna incinta o una madre che allatta non deve essere occupata nell'azienda o nella parte dell'azienda che presenta un pericolo se, sulla base del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico della stessa, il medico costata che:

- a. non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente;
- b. è stata effettuata una valutazione dei rischi, ma le misure di protezione necessarie non vengono attuate o rispettate;

---

<sup>3</sup> Art. 6 cpv. 1 e 2 Legge sul lavoro.

<sup>4</sup> Art. 35a cpv. 1 e cpv. 2 Legge sul lavoro.

<sup>5</sup> Art. 2 cpv. 1 Ordinanza sulla protezione della maternità.

c. è stata effettuata una valutazione dei rischi, ma le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci; oppure

d. vi sono indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.

Il medico che ha visitato la lavoratrice precisa in un certificato medico se quest'ultima può proseguire senza riserve la propria attività al posto di lavoro in questione, se deve continuarla a determinate condizioni oppure se deve interromperla. Il medico che ha visitato la lavoratrice comunica a quest'ultima e al datore di lavoro i risultati della valutazione affinché il datore di lavoro possa, all'occorrenza, prendere le misure necessarie nell'azienda o nella parte di azienda soggetta a un pericolo.<sup>6</sup>

Il datore di lavoro si assume i costi riguardanti la valutazione dell'idoneità al lavoro e del certificato medico.<sup>7</sup>

### **Obbligo di continuare a versare il salario**

Se il datore di lavoro non adotta le misure ragionevolmente esigibili e praticabili per proteggere le lavoratrici, siamo di fronte a un caso di mora del datore di lavoro e, conseguentemente, a un obbligo per quest'ultimo di continuare a versare il salario secondo l'art. 324 CO, poiché in tale situazione non è ragionevolmente esigibile che i lavoratori prestino servizio. In questi casi l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia non prevede alcuna copertura.

Se il datore di lavoro ha adottato le misure ragionevolmente esigibili e praticabili per proteggere le lavoratrici, l'incapacità lavorativa è da ricondurre a motivi inerenti alla lavoratrice, che in caso di assenza dal lavoro ha diritto alla continuazione del versamento del salario solo per motivi di salute. A tale scopo deve pertanto presentare un certificato medico, che attesti l'incapacità lavorativa per motivi medici.<sup>8</sup> Solo in questo caso è prevista una copertura da parte dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia.

Rechtsdienst SSO, 6 agosto 2020

---

<sup>6</sup> Art. 4 Ordinanza sulla protezione della maternità.

<sup>7</sup> Art. 5 Ordinanza sulla protezione della maternità.

<sup>8</sup> Art. 324a cpv. 1 Codice delle obbligazioni.